

Decreto federale

Disegno

che approva e **traspone nel diritto svizzero¹** il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La legge federale qui appresso è modificata come segue:

a) Domanda: perché „traspone nel diritto svizzero“ anziché „sull'attuazione“ (come in francese e in tedesco)? **Risposta:** la Svizzera ha adottato il sistema „monista“ o „monistico“. I trattati internazionali ratificati dal nostro Paese diventano parte integrante dell'ordinamento giuridico svizzero, alla stregua di una disposizione della Costituzione o di una legge federale. Non tutti i trattati internazionali sono tuttavia direttamente applicabili („*self executing*“). L'applicazione di taluni trattati presuppone la modifica di norme della legislazione nazionale: per esempio, il presente Protocollo facoltativo non stabilisce (tra l'altro) l'entità delle pene da infliggere per i reati che intende punire ed è pertanto necessario modificare il CP. „Trasporre nel diritto svizzero“ serve quindi a spiegare che il decreto contiene anche le modifiche della legislazione svizzera necessarie per concretizzare i principi e le direttive contenuti nel Protocollo e consentirne l'applicazione concreta. Si tratta del resto di una formula ormai consolidata. Per altri esempi, cfr. FF 2004 6321 segg. (www.bk.admin.ch/ch/i/ff/2004/index0_50.html).

¹ RS 101

² FF 2005 ...

1. Codice penale³

Art. 182 (nuovo)

Tratta di esseri umani ¹ Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio^b di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un organo^c, è punito con la reclusione o con la detenzione⁴. Il reclutamento^d di un essere umano per tali scopi è parificato^e alla tratta.

² Handelt es sich beim Opfer um eine unmündige Person oder handelt der Täter gewerbsmässig, so ist die Strafe Zuchthaus⁵.

³ RS 311.0

b) Domande: i) Perché „fa commercio“ anziché „esercita la tratta“. ii) Se del caso, perché non „traffico“? **Risposte:** i) Il termine „tratta di esseri umani“ di cui al vigente art. 196 CP è stato mantenuto nel titolo marginale dell’art. 182 (nuovo) CP. Nel testo della disposizione si è utilizzata l’espressione „fa commercio“ al fine di qualificare e definire il nuovo reato di tratta ai sensi dell’art. 182 CP. Di per sé, il termine „tratta“ non fornisce infatti una definizione di tale reato. Inoltre, i termini „commercio“ e „fare commercio“ sono più generici (cfr. Dizionario Battaglia: commercio = anche scambio, traffico disonesto; avere commercio = avere relazioni con qualcuno (per lo più di affari); fare commercio di una cosa = anche farne oggetto di traffico, di scambio [utilizzato con più o meno forte intenzione di biasimo] e coprono bene le fattispecie contemplate nell’art. 3 del “Protocollo di Palermo sulla tratta di esseri umani” (“reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o l’accogliere” ... “tramite l’impiego della forza o di altre forme di coercizione” ... “tramite il dare o ricevere somme di danaro” ...). ii) Non si è espressamente utilizzato il sostantivo „traffico“ anche per evitare che la tratta di esseri umani sia confusa con il traffico di migranti.

c) Domanda: perché non “a scopo di sfruttamento sessuale o del lavoro o [a scopo] di prelievo di organi”? **Risposta:** perché si tratta di tre fattispecie distinte ed è pertanto opportuno differenziarle in modo appropriato tramite la ripetizione del termine “sfruttamento” (come nel testo originale). Inoltre il legislatore si scosta dal vigente art. 196 CP poiché intende ora punire anche la tratta esercitata una sola volta e a danno di una sola persona: alla stregua di quanto previsto nel testo originale, l’aggettivo possessivo “suo” (lavoro) e l’articolo indeterminativo singolare “un” (organo) sono proprio volti a sottolineare che basta agire al fine di sfruttare il lavoro di una sola persona o di prelevare un solo organo per commettere il reato di tratta di esseri umani.

⁴ Bei Inkrafttreten der Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 13.12.2002 (BB1 2002 8240) lautet die Strafdrohung: «... wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft.»

d) Critica: il termine „reclutamento“ evoca l’arruolamento di soldati e non è molto felice. **Risposta:** la critica è pertinente ma “reclutamento” è utilizzato sia nell’art. 3 del “Protocollo di Palermo” sia dalla giurisprudenza (cfr. p. es. DTF 128 IV 117). Inoltre, anche nel linguaggio corrente si parla p. es. di “reclutare prostitute”.

e) Critica: “parificato” sarebbe più adeguato per diplomi e simili. Non sarebbe stato meglio utilizzare “equiparato”? **Risposta:** Sì, ma nell’unica norma analoga della parte speciale del CP (art. 176 CP), non modificata neppure in occasione della revisione della parte generale del 13 dicembre 2002, il legislatore ha utilizzato il termine “parificato”. Si è quindi dovuto utilizzare tale termine anche nella presente disposizione per non creare discrepanze e suscitare dubbi sul senso della norma.

⁵ Bei Inkrafttreten der Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 13.12.2002 (BB1 2002 8240) lautet die Strafdrohung: «... Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.»

³ In jedem Fall ist auch auf Busse zu erkennen⁶.

⁴ Strafbar ist auch der Täter, der die Tat im Ausland verübt. Artikel 6^{bis} ist anwendbar⁷.

Art. 196

Aufgehoben

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 2.

⁶ Bei Inkrafttreten der Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 13.12.2002 (BBl 2002 8240) lautet die Strafdrohung: «... ist auch auf Geldstrafe zu erkennen.»

⁷ Bei Inkrafttreten der Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 13.12.2002 (BBl 2002 8240) lautet der 2. Satz von Absatz 5: «Die Artikel 5 und 6 sind anwendbar.»